

CambiaMenti

Associazione di Promozione Sociale

cambiamenti.aps@gmail.com



Verbale dell'Assemblea straordinaria del 20/09/19

Il giorno venerdì 20 settembre 2019, alle ore 21.00, si riunisce l'Assemblea straordinaria dei Soci, presso la casa delle associazioni del Comune di Robbiate, via Mons. E. Merlini, con il seguente ordine del giorno:

1. Esposizione delle modifiche allo statuto dell'Associazione
2. Approvazione dello Statuto modificato.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Elia Aureli, Giorgio Bonanomi, Matteo Laffi, Marta Mandelli, Gaia Stucchi, Chiara Manganini, Eleonora Lavelli, Walter Mangiagalli, Yasmine Carella; e attraverso delega Francesco Silva, Costanza, Claudio Scaccabarozzi e Andrea Caldart.

Sono presenti 13 soci su 19.

Discussione dei punti previsti dall'Ordine del Giorno:

1. Esposizione delle modifiche allo statuto dell'Associazione

Con discussione sulle modifiche da apportare al modulo di tesseramento e per le pratiche di assicurazione dei soci (art. 31 del nuovo statuto)

2. Approvazione dello statuto modificato

Approvato all'unanimità. Allegato al presente verbale.

3. Varie ed eventuali:

- Mangiagalli propone di eliminare il sistema di wifi mobile, decisione approvata all'unanimità.
- si discute sulla possibilità di rinnovare i loghi dell'associazione
- si decide di pubblicare al più presto la locandina del progetto momenti tesi
- ci si confronta su progetti futuri:
 - Carella si impegna a contattare nuovamente ISPI
 - Stucchi si impegna a contattare Avv. Bossi, che ha redatto il volume della collana Grandi Processi di RCS dedicato a Galileo Galilei.
- si evidenzia la necessità di incontro al più presto con membri del gruppo Virgilio.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esenta da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

Il segretario

Gaia Stucchi

Il Presidente

Elia Aureli

Statuto di Cambiamenti Aps

Denominazione e sede

Art. 1.

1. È costituita, l'associazione denominata: "*CambiaMenti APS*" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cernusco Lombardone, (LC), in via Monza 25.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Finalità e Principi

Art. 2.

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare intende:
 - a) stimolare la curiosità intellettuale relativa ai più diversi campi del sapere con lo scopo di promuovere fermento e vivacità culturale, elementi indispensabili per uno sviluppo razionale del tessuto sociale;
 - b) smuovere le coscienze al fine di costruire idee dettate dai principi di legalità, etica e responsabilità per permettere, soprattutto ai giovani, di formare una società migliore per il futuro; avvicinare la collettività e in particolare ai giovani alle tematiche sociali, culturali e politiche con le quali ogni cittadino responsabile è chiamato a rapportarsi.

Art. 3.

1. L'associazione, nel rispetto dei principi di democrazia e delle finalità perseguite, si dichiara laica e aperta ad ogni orientamento culturale, apartitica ma non apolitica.
2. *CambiaMenti Aps*, infatti, intende affrontare nel corso delle sue attività anche temi politici, rivendicando, al contempo, piena autonomia e totale indipendenza da qualsiasi partito ad ogni livello. Perciò, eventuali relazioni con esponenti politici o strutture partitiche saranno intraprese, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'associazione e non dovranno interferire con l'operato della stessa.

Art. 4.

1. L'associazione crede nell'opinione ragionata e contrasta l'assopimento intellettuale e la preoccupante assenza di discussione, sia nella società civile nel suo complesso sia nel più ristretto ambito giovanile. Perciò, l'associazione promuove il dibattito e il confronto tra le persone al fine di permettere ad ogni individuo di costruire con spirito critico una propria opinione circa le tematiche che emergono dalla società odierna.

Attività di interesse generale

Art. 5.

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D Lgs 117/17, lettere:

i) organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone di organizzare incontri (dibattiti, workshop, conferenze ed ogni altra attività) che siano occasioni di discussione e di approfondimento.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6.

1. *CambiaMenti Aps* è aperta alla realizzazione di qualsiasi attività utile al perseguimento e alla realizzazione dei propri fini e obiettivi, ed è disponibile ad intraprendere eventuali campagne o iniziative di sensibilizzazione e informazione relative alle tematiche care all'associazione, anche in vista di un possibile contributo nel processo decisionale a livello delle istituzioni politiche ed amministrative.

2. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Attività diverse

Art. 7.

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Raccolta fondi

Art. 8.

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ammissione

Art. 9.

1. Possono aderire a *CambiaMenti Aps* tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che, in tal senso, intendono impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, come stabilito dalla legge, o che ancora minorenni facciano esercitare il loro elettorato attivo e passivo tramite chi ne detiene la potestà genitoriale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
8. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10.

1. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - a) I *soci fondatori* sono tutti coloro che sono stati presenti, in persona o per delega scritta, all'atto costitutivo dell'Associazione sottoscrivendo la versione originale dello Statuto.
 - b) I *soci ordinari* sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c) I *soci onorari* sono tutti coloro che per prestigio e merito personale abbiano contribuito in modo notevole agli scopi dell'associazione. Tale nomina avviene con decisione assunta a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11.

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Perdita della qualifica di socio

Art. 12.

1. La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Per recesso volontario con preavviso scritto di almeno otto giorni e comunicato al CD;
- d) Per esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Attività di volontariato

Art. 13.

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Organi sociali

Art. 14.

1. Sono organi dell'Associazione *CambiaMent Aps*:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Assemblea dei soci

Art. 15.

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Competenze dell'Assemblea

Art. 16.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 17.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante posta elettronica o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione è reso disponibile on-line sui canali di comunicazione dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

Art. 18.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della dei due terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. È prevista la possibilità di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19.

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due (2) esercizi e possono essere rieletti.

Competenze del consiglio direttivo

Art. 20.

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre, e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) stabilire all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente;
- m) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Funzionamento del consiglio direttivo

Art. 21.

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare uno o più consiglieri, si attinge alla graduatoria dei primi non eletti. Se questa fosse esaurita o non esistesse, per la sostituzione dei consiglieri si procede a convocare un'assemblea elettiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, in via generale, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. La convocazione è fatta per posta elettronica, social network, SMS, almeno sette giorni prima della riunione, salvo in caso di urgenza, in cui la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 22.

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica due (2) esercizi.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo per il conferimento dell'incarico pro tempore al vice-presidente.

Il Tesoriere

Art. 23.

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario.

Oltre al Presidente ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione, previa delibera del CD.

Il Segretario

Art. 24.

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei Soci. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo:

1. Nel coordinare l'andamento amministrativo e l'organizzazione generale, nonché i gruppi di lavoro, ove istituiti;
2. Nel curare i rapporti e la comunicazione con le istituzioni e le realtà socio-economiche e culturali del territorio;
3. Nel compilare l'informazione e nell'elaborazione delle procedure per ottenere fondi.

Risorse economiche

Art. 25.

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art 26.

1. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque nelle facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

CambiaMenti Aps non può accettare finanziamenti o donazioni da enti, associazioni, società i cui fini siano in contrasto con i principi dell'Associazione stessa.

Libri sociali

Art. 27.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Scritture contabili

Art. 28.

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esercizio sociale

Art. 29.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
5. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 30.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Assicurazione dei volontari

Art. 31.

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Devoluzione del patrimonio

Art. 32.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 33.

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale di *CambiaMenti Aps*.
2. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea straordinaria

Presenti

Elia Aureli

Eleonora Lavelli

Gaia Stucchi

Chiara Manganini

Walter Mangiagalli

Giorgio Bonanomi

Costanza Bertoni

Andrea Caldart

Yasmine Carella

Matteo Laffi

Marta Mandelli

Claudio Scaccabarozzi



Gaia Stucchi

CL